

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Sezione Staccata di Pescara

RICORSO

per :

la signora **BARATTUCCI Martina**, nata a Penne (Pe) l'1.07.1989 (codice fiscale BRTMTN89L41G438N), residente in Chieti, Strada Storta n. 13, elettivamente domiciliata in Pescara al viale Bovio n. 385, presso e nello studio legale dell'avv. Francesco Paolo Febbo (codice fiscale FBBFNC65E22C632Y; fax n. 0871.684267; indirizzo di posta elettronica certificata avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto:

-ricorrente-

contro :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA
M.I.U.R. (codice fiscale 80185250588), con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro 'pro-tempore', rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico;

-resistente-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale (codice fiscale 93028190663) - **Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila**, con sede in L'Aquila, via Rocco Carabba n. 4, in persona del suo Dirigente "pro-tempore", rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico;

-resistente-

e nei confronti di:

signora **CIASCHETTI Ilaria**, nata a Chieti il 27.08.1983 (codice fiscale CSCLRI83M67C632N) e residente in Francavilla

al Mare (Ch), via delle Driadi n. 6, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, collocata nella graduatoria conclusiva al posto n. 271;

signora **VENDITTI Maria**, nata ad Avezzano (Aq) il 22.10.1975 e residente in San Giovanni Teatino (Ch), via Regolizie n. 4, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, collocata nella graduatoria conclusiva al posto n. 389;

signora **SCALZITTI Tommasina**, nata a Chieti il 19.10.1977 ed ivi residente, alla via G. Majano n. 9/C, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, collocata nella graduatoria conclusiva al posto n. 402;

nonché nei confronti di ulteriori n. 133 candidati controinteressati, collocati nella graduatoria conclusiva ai posti dal n. 272 al n. 406,

per l'annullamento in parte qua (relativamente alle posizioni della graduatoria interessate dal presente ricorso – dal n. 271 al n. 407 – e sulle quali si riverberebbero gli effetti dell'accoglimento del ricorso), **previa sospensione dell'efficacia giuridica:**

-) del provvedimento emesso in data 26.07.2019, con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale dei candidati, con riferimento al “*Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’Infanzia e Primaria*”, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 07.11.2018 (doc. 7);

-) della nota/provvedimento del 2.08.2019 con la quale, in risposta al “reclamo” - inerente la mancata valutazione di due titoli prodotti in sede di domanda di ammissione -, inoltrato dalla ricorrente in data 30.07.2019 a mezzo mail, giusta indicazioni di cui al relativo “Avviso” (privo di data) del Dirigente dell’Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila -, il “Presidente della II sottocommissione” così lo ha rigettato: “*Gent.ma Martina Barattucci, La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma*” (doc. 10);

-) di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto, come, ad esempio, i verbali delle operazioni di concorso relativi alle valutazioni dei titoli);

nonché, per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la riformulazione corretta della graduatoria, con valutazione positiva, pari a punti 10, in linea con quanto disposto dall'Allegato "C" del D.M. 17.10.2018, dei due titoli pretermessi dalla Commissione di valutazione (e cioè: l'aver la ricorrente svolto *"nel corso degli ultimi otto anni aa. ss., le seguenti annualità di servizio specifico su posto comune e di sostegno:*

A.S. 2016/2017, Istituto Comprensivo Statale "B. Sestini" Agliana (Pistoia), Scuola Primaria, Posto Comune dal 25/01/2017 al 20/06/2017 (Giorno scrutinio finale);

A.S. 2017/2018, Istituto Comprensivo Statale n. 2 Chieti (Chieti), Scuola Primaria, Posto Comune dal 26/09/2017 al 10/06/2018)".

-----===={{{[(*)]]}}}====-----

Esposizione sommaria dei fatti

1.- Il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – con D.D.G. n. 1546/2018 del 07.11.2018, conseguente al D.M. 17.10.2018, ha bandito il *"Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"* (doc. 1).

In tale decreto/bando, costituito da quindici articoli, il Direttore Generale ha indicato requisiti di ammissione, modalità e termini di partecipazione, articolazione del concorso, presentazione dei documenti, ecc., dopo aver significativamente:

a) *"preso atto che l'art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di*

abilitazione a livello universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli” (neretto apposto da chi scrive);

b) *“visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 che autorizza la presente procedura straordinaria e recante nell’allegato A i programmi concorsuali, all’allegato B la griglia di valutazione per la prova orale delle procedure concorsuali e all’allegato C la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili”.*

§

2.- La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli per essere ammessa ed anche utilmente valutata, ha pertanto chiesto di partecipare e concorrere per la Regione Abruzzo, con domanda del 4.12.2018 (Registro Ufficiale n. 0028696), inoltrata in via telematica a mezzo del sistema informativo POLIS (doc. 2), nel rispetto di quanto indicato nel ridetto decreto (art. 4, comma 2).

Nella domanda, ha dichiarato, oltre all’abilitazione conseguita in data 3.12.2016 (Laurea in scienze di formazione primaria quinquennale ex D.M. n. 249/2010, con punteggio di 102/110; idest, 93/100), anche:

a) *“di aver prestato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2017/2018), presso le Istituzioni scolastiche statali”;*

b) indi, con espresso richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle responsabilità penali alle quali si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, *“di aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni aa. ss., le seguenti annualità di servizio specifico su posto comune e di sostegno:*

A.S. 2016/2017, Istituto Comprensivo Statale “B. Sestini” Agliana (Pistoia), Scuola Primaria, Posto Comune dal 25/01/2017 al 20/06/2017 (Giorno scrutinio finale);

A.S. 2017/2018, Istituto Comprensivo Statale n. 2 Chieti (Chieti),

Scuola Primaria, Posto Comune dal 26/09/2017 al 10/06/2018”.

Appare opportuno osservare fin d’ora che la valutazione di tale ultimo servizio - “*specifico su posto comune e di sostegno*” – trova espressa previsione nell’allegato “C” al D.M. 17.10.2018, il quale, in relazione ai “*titoli di servizio*”, così testualmente si esprime:

“D.1 – Servizio di insegnamento prestato, su posto comune e di sostegno, nel solo grado per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie e nelle istituzioni convittuali statali...”: Punti 5 per ciascun anno di servizio” (doc. 3).

In sostanza, in ragione di tale previsione e dei relativi due titoli dichiarati, avrebbero dovuto essere riconosciuti ed assegnati alla ricorrente, per le due annualità richiamate e descritte, un totale di punti **10**.

Tanto, tenuto conto:

a) di quanto espressamente previsto dall’art. 9, comma 1, del D.D.G. 1546/2018 del 07.11.2018: “***I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato C del decreto ministeriale...***” (neretto apposto da chi scrive):

b) di quanto ancora espressamente previsto dallo stesso art. 9, comma 2: “***La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati della domanda di partecipazione al concorso...***” (neretto e sottolineatura apposti da chi scrive);

c) di quanto premesso nello stesso D.D.G. n. 1546/2018, laddove – come già dianzi richiamato – è stato appositamente precisato che “*l’art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede... **la particolare valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche...***” (neretto apposto da chi scrive).

Ciò, però, inopinatamente non è stato, pur nella chiara lettura di quanto previsto dal decreto/bando 1546/18 e dall’Allegato C al D.M. 17.10.2018.

Infatti, dopo la pubblicazione di un “avviso” – in data 12.02.2019 – nel quale si è fatto presente che “*dalla verifica svolta dall’Ufficio sono stati confermati solamente i servizi relativi ai docenti contrassegnati con il sì*” (il che ha fatto ritenere alla ricorrente – contrassegnata con il “sì” – che i servizi prestati fossero stati validati – doc. 4), si è proceduto:

a) dapprima, in data 11.05.2019, all'espletamento delle prove orali (che, ex art. 6 del D.D.G. n. 1546/18, hanno anticipato la valutazione dei titoli), all'esito delle quali la ricorrente ha conseguito la votazione di punti 18/30 – doc. 5);

b) indi, alla valutazione dei titoli, all'esito della quale alla ricorrente sono stati attribuiti punti 8,60 (3,60 per titolo di studio; 5 per laurea specifica SFP – doc. 6).

A conclusione della procedura, in data 26.07.2019 è stata pertanto pubblicata la graduatoria finale dei candidati, nella quale la ricorrente – con complessivi punti 26,6 (18 + 8,60) occupa il posto n. 407, ma che non tiene all'evidenza conto delle due annualità sopra richiamate, di “*servizio specifico, su posto comune e di sostegno*” (doc. 7).

La ricorrente, pertanto, ha inoltrato “Reclamo” al M.I.U.R. – Direzione generale – Ufficio 3° - Ambito territoriale per la Provincia di L'Aquila, nel rispetto e secondo le modalità dallo stesso indicate, con apposito “avviso” (doc. 8).

§

3.- Nel “Reclamo”, del 30.07.2019, essa così si è testualmente doluta dell'operato della Commissione, rilevandone l'erroneità e chiedendo, quindi, la conseguente rettifica della graduatoria, con l'attribuzione dei 10 punti mancanti:

“La sottoscritta... presenta RECLAMO avverso la valutazione dei titoli per la seguente motivazione: non risulta aver ricevuto adeguata valutazione i due anni di servizio prestati nelle scuole statali su posto comune primaria (indicati al punto 5 di presentazione dei titoli del concorso straordinario) che le consentono un incremento di ulteriori 10 punti rispetto a quelli attribuiti dalla Commissione. Si specifica che, in conformità con quanto disposto dall'Allegato C del D.D.G. n. 1546 del 7/11/2018, il servizio è stato prestato dalla sottoscritta presso l'I.C. “B. Sestini” di Agliana (PT) e presso l'I.C. n. 2 di Chieti come da autocertificazione presentata...” (doc. 9).

A tale “Reclamo”, ha però dato riscontro negativo il Presidente della II Sottocommissione, in data 02.08.2019, con la seguente, sintetica e criptica

motivazione:

“...La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma” (doc. 10).

A parte la cripticità della motivazione (quale sarebbe la piattaforma e quali sarebbero i dati che non vi compaiono?), la stessa comunque stride in maniera sin troppo vistosa con quanto previsto dalla normativa che disciplina il concorso (quale sopra richiamata ed a cui, per brevità si rinvia), in materia di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente.

Il diniego, quindi, oltre che privo di motivazione adeguata, si palesa chiaramente illegittimo e si traduce in un danno evidente per la ricorrente che, con i 10 punti che le spetterebbero di diritto, vedrebbe la valutazione dei suoi titoli ascendere a 36,6 punti e scalerebbe, quindi, la graduatoria, dal posto n. 407 – ove trovasi attualmente collocata - al posto n. 271, con ben più tangibili e concrete aspettative di essere reclutata nel personale docente, in tempi anche verosimilmente ed auspicabilmente brevi (in considerazione anche del fatto che trattasi di procedura concorsuale “*straordinaria*”).

Preso atto di tanto, la ricorrente, anche *pro bono pacis* ed al fine di evitare, per quanto possibile, il ricorso alla Giustizia, in ragione della più che palese illegittimità perpetrata in suo danno, con invito/diffida del 9.10.2019, ricevuto il 10.10.2019, ha chiesto al M.I.U.R. – Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, nonché alla Commissione di concorso/valutazione – di “*voler procedere e provvedere alla positiva valutazione dei due “servizi specifici, su posto comune e di sostegno”, quali autocertificati...ed espressamente richiamati in sede di reclamo e, per l’effetto, attribuirle i relativi 10 punti, così riformulando la graduatoria e posizionando”* essa ricorrente “*nella legittima e corretta collocazione*” (che, come cennato, pareva e pare essere la posizione n. 271 e non quella attribuita, n. 407).

L’invito/diffida è rimasto, però, senza riscontro alcuno, per cui alla ricorrente – che di tanto aveva anche dato apposito avvertimento al M.I.U.R ed alla Commissione di concorso/valutazione – non resta altro che adire la via giudiziale, per tutelare i suoi diritti ed interessi.

-----====={{{[[[(((°))]]]}}})=====-----

I provvedimenti impugnati si mostrano viziati sotto diversi e concorrenti profili, già cennati in punto di fatto, che li rendono illegittimi e, come tali, da porre nel nulla.

La ricorrente ne chiede, pertanto, l'annullamento (la graduatoria, ovviamente, *in parte qua*, come indicato in epigrafe), previa sospensione della loro efficacia giuridica, per i seguenti

M O T I V I

#

1.- Violazione degli artt. 8 e 9 del D.D.G. n. 1546/2018 del 7.11.2018. Violazione di quanto previsto dall'Allegato "C" al D.M. 17.10.2018 per la valutazione dei "Titoli di servizio".

L'art. 8 del D.D.G. n. 1546/18 del 7.11.2018 (doc. 1) dispone che "*Ai sensi della tabella di cui all'Allegato C del Decreto Ministeriale, la Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti*" (punto 2, ultimo periodo).

Il successivo art. 9, dal suo canto, dispone espressamente che "*i titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del Decreto Ministeriale...*" (punto 1) e che "*la Commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso...*" (punto 2).

A tal riguardo, il richiamato Allegato "C" al D.M. 17.10.2018 (rubricato "*Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno*"), prevede, al punto "**D – Titoli di servizio**" (primo periodo) la seguente tipologia:

"D.1 – Servizio di insegnamento prestato, su posto comune e di sostegno, nel solo grado per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie e nelle istituzioni convittuali statali...".

Per tale servizio, il punteggio da attribuire è il seguente: "**Punti 5 – Per ciascun anno di servizio**" (doc. 3).

Orbene, come già riferito in punto di fatto, in sede di presentazione della domanda, la ricorrente ha dichiarato, oltre all'abilitazione conseguita in

data 3.12.2016 (Laurea in scienze di formazione primaria quinquennale ex D.M. n. 249/2010, con punteggio di 102/110; idest, 93/100), anche:

a) *“di aver prestato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2017/2018), presso le Istituzioni scolastiche statali”;*

b) *“di aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni aa. ss., le seguenti annualità di servizio specifico su posto comune e di sostegno:*

A.S. 2016/2017, Istituto Comprensivo Statale “B. Sestini” Agliana (Pistoia), Scuola Primaria, Posto Comune dal 25/01/2017 al 20/06/2017 (Giorno scrutinio finale);

A.S. 2017/2018, Istituto Comprensivo Statale n. 2 Chieti (Chieti), Scuola Primaria, Posto Comune dal 26/09/2017 al 10/06/2018” (e tanto, peraltro, con espresso richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sulle responsabilità penali alle quali si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti – doc. 2).

Di conseguenza, in fedele applicazione di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.D.G. n. 1546/18 e dall’Allegato “C”, punto “D -Titoli di servizio”, alla ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti, con mero computo aritmetico, punti 5 per anno, per un totale di punti 10.

Il che, avrebbe comportato una valutazione complessiva pari a punti 36,6 (come cennato: 18/30 prova orale; 3,60 titolo di studio; 5 titolo specifico SFP; 10 servizi di insegnamento prestato su posto comune e di sostegno) e la collocazione, nella graduatoria conclusiva, al posto n. 271.

Invece, come si è avuto modo già di esporre, per i due titoli di cui sopra, la Commissione, in stridente contrasto con quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della “*lex specialis*” del concorso, nonché dall’Allegato “C” del D.M. 17.10.2018, inopinatamente non ha operato valutazione alcuna ed ha collocato la ricorrente al posto n. 407 della graduatoria finale.

Tanto, di per sé solo già palesemente illegittimo, ha poi trovato anche sorprendente conferma nell’esito negativo del “Reclamo” che la ricorrente, in data 30.07.2019, ha opportunamente spiegato e nel quale ha ancora una volta

richiamato quanto previsto dall'Allegato "C" e quanto dichiarato ed autocertificato in sede di presentazione della domanda (doc. 9).

Esito negativo, concretatosi (come già riferito in punto di fatto) in una risposta del Presidente della II Sottocommissione ("**...La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma**") che, a parte la cripticità, ha ovviamente dato conferma che la - sia consentito - incredibile, mancata valutazione non sia da ascrivere ad un errore e/o refuso (pur sempre possibili ed anche comprensibili, laddove prontamente emendati), ma ad una volontà in tal senso della Commissione, che - ripetesi - però contrasta *apertis verbis* con quanto indicato dalla "lex specialis" e dall'Allegato "C" (e la anodina motivazione sopra trascritta, posta a ritenuto suffragio del rigetto del "Reclamo", comprova in modo più che evidente tale palese contrasto).

L'illegittimità perpetrata in danno della ricorrente si mostra, pertanto, più che tangibile e l'annullamento *in parte qua* della graduatoria sembra strettamente conseguente.

#

2.- Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 legge n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi della "par condicio" fra concorrenti. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta erroneità, travisamento, arbitrarietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

Le doglianze di cui al punto che precede appaiono, di per sé sole, sufficienti a cristallizzare le illegittimità in cui è incorsa la Commissione.

Ma tali illegittimità non sono le uniche poste in essere dalla Commissione, la quale, peraltro, da dato luogo anche ad un evidente eccesso di potere, sotto svariati profili ("rectius", svariate "figure sintomatiche").

Infatti, la mancata valutazione dei due titoli dichiarati ed autocertificati non solo contrasta in modo stridente e di per sé sola con quanto indicato e prescritto dagli artt. 8 e 9 del D.D.G. n. 1546/18 e dell'Allegato "C", ma - in uno con la anodina risposta fornita in sede di "Reclamo" - concreta anche la violazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90 in ordine

all'obbligo di motivazione che deve sorreggere tutti i provvedimenti amministrativi.

Quanto previsto e disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90 è fin troppo noto e non sembra necessario trascriverlo; di certo, non ha comunque trovato applicazione da parte della Commissione, la quale, dinanzi alla richiesta di “*adeguata valutazione*” dei due titoli inspiegabilmente pretermessi, che la ricorrente ha avanzato in sede di “Reclamo”, si è espressa nel modo già riferito (chiedendo venia all'On. T.A.R. per la ripetizione): “*Gent.ma Sig.ra Barattucci, La informo che la Commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma*”.

Quale sia o fosse il significato di tale risposta non è dato, ancor oggi, comprendere. Infatti, qual è la “*piattaforma*”? Cosa si intende per essa? Non è dato sapere.

E poi: quali sarebbero i “*dati*” che non sarebbero comparsi e/o non comparirebbero sulla stessa? Quelli relativi ai due titoli dichiarati? Nemmeno questo è dato sapere e/o *aliunde* rinvenire.

Quale che sia e sia stato l'intendimento della Commissione, comunque appare fuor di dubbio che la motivazione sia inesistente o, quanto meno, estremamente carente ed inadeguata.

La violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, così come l'eccesso di potere per difetto di motivazione sembrano pertanto indubbi ed indiscutibili.

*

Ma c'è di più!

La motivazione addotta, come è agevolmente riscontrabile, non s'incentra sull'“oggettività” dei titoli dichiarati dalla ricorrente in domanda e non attiene, quindi, ad una eventuale non rispondenza degli stessi a quanto prescritto e richiesto dal D.D.G. 1546/18 e dall'Allegato “C” del D.M. 17.10.2018, per cui la mancata valutazione sarebbe da ricondurre ad una oggettiva “non valutabilità” degli stessi, siccome inconferenti o non pertinenti o inidonei.

No! La motivazione della mancata valutazione attiene e concerne solo una mancata presenza/comparizione dei “*dati... in piattaforma*”!

In sostanza, ragionando in via di deduzione, sembrerebbe potersi ritenere che i titoli (ovvero... i loro “*dati*”?), laddove fossero stati presenti in piattaforma, sarebbero stati positivamente valutati e che la mancata valutazione dipende, quindi, solo dal fatto che essi non sarebbero comparsi “*in piattaforma*” (o non sarebbero comparsi i relativi... “*dati*”!).

Orbene, se così è (l’oscurità della motivazione porta a formulare anche mere ipotesi), allora non può non osservarsi come nel comportamento illegittimo della Commissione debba ravvisarsi anche un eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Infatti, se anche la Commissione ha ritenuto di non valutare i due titoli vantati dalla ricorrente, perché non presenti “*in piattaforma*”, successivamente, a seguito del “Reclamo”, avrebbe dovuto esaminare e riscontrare direttamente la domanda proposta dalla ricorrente (in linea anche con quanto previsto dall’art. 9 del D.D.G. n. 1546/18 che, come abbiamo visto, impone alla Commissione di valutare “*esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda*”), verificando “*de visu*” se i due titoli oggetto del “Reclamo” fossero stati dichiarati in sede di domanda; indi, in caso affermativo, valutarli positivamente, attribuendo il punteggio indicato dall’Allegato “C” (e cioè, punti 10) e, di conseguenza, riformulando la graduatoria, in modo corretto e legittimo.

Invece, ciò non è stato, essendosi la Commissione rifugiata in una motivazione inconsistente e “di mera facciata”, del tutto inconferente con l’oggettività dei titoli vantati dalla ricorrente e inopinatamente non valutati.

Di conseguenza, sembra indubbio anche un palese difetto di istruttoria.

*

In considerazione di tutto quanto sinora esposto ed evidenziato, il comportamento illegittimo e negligente della Commissione appare contrario anche ai principi di cui all’art. 97 della Costituzione, in tema di buon andamento ed efficienza della P.A. ed a quelli che permeano il giusto procedimento e la “*par condicio*” che deve sussistere fra candidati concorrenti.

Ma tale comportamento ha chiaramente dato luogo anche ad una manifesta erroneità nel varo della graduatoria finale, ad una disparità di

trattamento fra candidati, ad una ingiustizia più che manifesta nell'assumere una decisione di esclusione in danno della ricorrente, arbitraria e frutto anche di travisamento della documentazione prodotta.

#

3.- **Domanda di sospensiva**

Alla luce di tutto quanto esposto, che evidenzia il chiaro “*fumus boni iuris*” che substantia il ricorso, si chiede anche all’On. T.A.R. voler sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati, apparendo sussistere entrambi i requisiti voluti dalla legge; o, comunque, ritenere analogamente tutelabili gli interessi della ricorrente, con una sollecita definizione del merito, ex art. 55, comma 10, D. Lgs. n. 104/2010.

Il “*periculum in mora*” sembra, infatti, anch’esso concreto, trattandosi di procedura concorsuale “*straordinaria*” che evidentemente, proprio per tale straordinarietà, prelude ad un reclutamento e ad una possibile immissione in servizio degli aventi diritto, anche in tempi brevi o, comunque, non lunghi.

Inoltre, alla circostanza che trattasi di procedura concorsuale “*straordinaria*” sottende un evidente interesse pubblico ad evitare che la procedura stessa possa soffrire e/o subire allungamenti ed aggravamenti (che essa ricorrente, non sembri inopportuno ribadirlo, ha tentato fino in fondo di evitare, dapprima con un “Reclamo”, rigettato nel singolare modo riferito, e poi anche con una diffida stragiudiziale al riesame ed alla modifica della graduatoria, rimasta del tutto priva di riscontro).

Si confida, pertanto, nel saggio e prudente apprezzamento dell’On. adito T.A.R..

#

4.- **Richiesta di notifica ai controinteressati per pubblici proclami.**

La graduatoria conclusiva ha visto utilmente collocati n. 448 candidati; fra essi, la ricorrente, al n. 407.

In considerazione dei motivi di ricorso sopra spiegati, i riflessi di un eventuale accoglimento del ricorso – con riconoscimento in favore della ricorrente di punti 10 per i titoli ingiustamente pretermessi dalla Commissione

di valutazione – comporterebbero un balzo in avanti di essa ricorrente, come cennato, fino al posto n. 271.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è pacificamente dell'avviso che il ricorso debba essere notificato a tutti i concorrenti meglio collocati in graduatoria rispetto al ricorrente, pena l'annullamento della sentenza emessa senza tener conto di tanto. *Ex multis*:

“Ai sensi dell’art. 35 L. TAR, va annullata per difetto di procedura, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza avente ad oggetto la delibera di approvazione degli atti della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, impugnata per la mancata valutazione di alcuni titoli e per vizi della procedura concorsuale, qualora il ricorrente non abbia notificato il ricorso a tutti i concorrenti del concorso meglio collocati in graduatoria ed il TAR non abbia disposto, a carico del ricorrente stesso, l’integrazione del contraddittorio” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28.04.2004, n. 2606).

“Il ricorso rivolto avverso di una delibera di approvazione degli atti della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, per la erronea o mancata valutazione di alcuni titoli e per vizi della procedura concorsuale, deve essere notificato a tutti i concorrenti del concorso meglio collocati in graduatoria” (T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 18.01.2007, n. 18).

In ragione di tanto, potendo l'accoglimento del ricorso (e, quindi, l'attribuzione dei 10 punti rivendicati dalla ricorrente) riverberare effetti fino al candidato con punti 36,6 (avendo la ricorrente, allo stato, punti 26,6), i controinteressati al ricorso stesso paiono essere tutti i candidati meglio classificati della ricorrente, dal n. 406 fino al n. 271, ove è attualmente collocata la Sig.ra Ilaria Ciaschetti, con punti 36,6.

Di conseguenza, considerato il numero consistente ed elevato dei controinteressati (n. 136 in totale; quindi, 133, per via della notifica già effettuata nei confronti delle Sigg.re Ciaschetti, Venditti e Scalzitti), si chiede, ovviamente rimettendosi alla Giustizia ed al prudente apprezzamento dell'On. adito T.A.R., l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ex artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a..

Inoltre, si chiede - sempre che l'On. T.A.R. lo ritenga opportuno e confacente alla fattispecie in esame – che, in caso di autorizzazione, la notifica possa essere esperita, ex art. 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito del M.I.U.R. dell'ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami, in uno al presente ricorso ed all'elenco nominativo di tutti i controinteressati; o, comunque, nel modo ritenuto più confacente dall'On. adito T.A.R.

*

In conclusione, pertanto, la ricorrente chiede che la Giustizia dell'On. adito T.A.R., riconoscendo fondati motivi e doglianze di cui al sopra esteso ricorso, voglia - previa sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e/o, comunque, previa adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti opportuni e confacenti alla fattispecie -, procedere e provvedere all'annullamento della graduatoria pubblicata in data 26.07.2019 (ovviamente, *in parte qua*, relativamente alle posizioni sulle quali si riverberebbero gli effetti dell'accoglimento) e della nota-provvedimento del 2.08.2019, con cui è stato rigettato il “Reclamo” proposto dalla ricorrente; nonché, all'esito, per la declaratoria del diritto di essa ricorrente ad ottenere la riformulazione corretta della graduatoria finale, con valutazione positiva pari a punti 10 - in linea con le prescrizioni di cui al D.D.G. 1546/18 ed all'Allegato “C” del D.M. 17.10.2018 - dei due titoli pretermessi dalla Commissione di valutazione e quali richiamati in ricorso.

-----====={{{[[[(°)]]]}}}}=====-----

Per quanto sin qui esposto, e con riserva di ulteriormente dedurre, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, così

CONCLUDE:

“Voglia l'On.le Tribunale amministrativo adito, respinta e disattesa ogni avversa istanza:

- 1) in via preliminare, sospendere l'efficacia giuridica dei provvedimenti impugnati;*
- 2) nel merito, accogliere integralmente il ricorso e disporre per ogni consequenziale statuizione, anche per quanto attiene alle spese di lite”.*

*

In via istruttoria, si producono, mediante deposito in Segreteria (in formato cartaceo ed informatico, ex art. 136 D. Lgs. n. 104/2010), i seguenti atti e documenti:

- 1) Decreto Direttore Generale n. 1546/18 del 07.11.2018;
- 2) Domanda di partecipazione al concorso, per la Regione Abruzzo: Registro Ufficiale n. 0028696 del 04.12.2018;
- 3) D.M. 17.10.2018, Allegato “C”;
- 4) Avviso M.I.U.R. – Ufficio 3° - del 12.02.2019;
- 5) Esito prove orali dell’11.05.2019, con relativi punteggi (ricorrente punti 18/30);
- 6) Esito valutazione titoli (ricorrente punti 3,60 titolo di studio; punti 5 laurea specifica SFP);
- 7) Graduatoria finale (ricorrente al 407° posto, con punti 26.6);
- 8) Avviso per modalità presentazione “Reclami” (privo di data);
- 9) Reclamo del 30.07.2019;
- 10) Rigetto Reclamo del 02.08.2019

In via istruttoria si chiede altresì che l’On. T.A.R. voglia ordinare alla resistente, ex artt. 63, 64 e 65 c.p.a., di depositare, oltre che i provvedimenti impugnati, tutti gli atti della procedura concorsuale ritenuti necessari ai fini del decidere.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo ammonta ad € 650,00.

‘Salvis iuribus’.

Chieti-Pescara, 21.10.2019.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Martina Barattucci, nata a Penne (Pe) l’1.07.1989, residente in Chieti, Strada Storta n. 13 (codice fiscale BRTMTN89L41G438N), in relazione al ricorso che precede da proporre dinanzi al TAR per l’Abruzzo, sezione di Pescara, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca M.I.U.R. (codice fiscale 80185250588), con sede in Roma, viale Trastevere n.

76/A, in persona del Ministro 'pro-tempore', e di altri, per la impugnazione del provvedimento emesso in data 26.07.2019, con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale dei candidati, con riferimento al "*Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria*", di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018, delega, delega a rappresentarla, assisterla e difenderla l'avv. Francesco Paolo Febbo del Foro di Chieti in ogni fase, anche di esecuzione forzata e di opposizione agli atti esecutivi ed alla esecuzione, e grado (anche d'appello) del presente giudizio; conferisce al nominato difensore ogni e più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di rinunciare agli atti del giudizio ed alle domande proposte, di proporre domande riconvenzionali nei confronti di tutte le parti del giudizio e di terzi, di chiamare terzi in causa, di nominare sostituti (anche per le udienze) e avvocati; elegge domicilio presso lo studio legale dell'avv. Francesco Paolo Febbo in Pescara al viale G. Bovio n. 385. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. presto il consenso ed autorizzo il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, per l'espletamento dell'incarico conferito.

Chieti, 21 ottobre 2019.

(Martina Barattucci)

La firma sovraestesa è autentica:

(avv. Francesco Paolo Febbo)

Si avvisa che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della Ordinanza n. 82/2020 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 2.02.2020, nel procedimento n. 346/2019 Reg. Ric., del T.A.R. per l'Abruzzo, sez. staccata di Pescara.

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto avv. Francesco Paolo Febbo, nella qualità di difensore della signora BARATTUCCI MARTINA, giusta procura in atti, autorizzato ad eseguire le notifiche ex L. n. 21.01.1994, n. 53, con deliberazione n. 5001 del 10.05.2013 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, notifica, nell'interesse del suddetto rappresentato, l'atto che precede a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (M.I.U.R.
(codice fiscale 80185250588), con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro 'pro-tempore', rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 374 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 78776633932-7, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto presso il domicilio eletto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (M.I.U.R.) –
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale (codice fiscale 93028190663) - **Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila**, con sede in L'Aquila, via Rocco Carabba n. 4, in persona del suo Dirigente "pro-tempore", rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 375 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 68776633934-9, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme

all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto presso il domicilio eletto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

signora **CIASCHETTI Ilaria**, nata a Chieti il 27.08.1983 (codice fiscale CSCLRI83M67C632N) e residente in Francavilla al Mare (Ch), via delle Driadi n. 6, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, collocata nella graduatoria conclusiva al posto n. 271, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 376 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 68776633935-9, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto presso il domicilio eletto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

signora **VENDITTI Maria**, nata ad Avezzano (Aq) il 22.10.1975 e residente in San Giovanni Teatino (Ch), via Regolizie n. 4, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, collocata nella graduatoria conclusiva al posto n. 389, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 377 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 78776633936-1, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto presso il domicilio eletto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

e

signora **SCALZITTI Tommasina**, nata a Chieti il 19.10.1977 ed ivi residente, alla via G. Majano n. 9/C, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, collocata nella graduatoria conclusiva al posto n. 402, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 378 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 78776633937-2, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto presso il domicilio eletto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)